



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEI PARAMETRI MINIMI, PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO RICHIESTE DAL DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 5.7.1975, DAL DLGS. 286/98 - AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di settembre alle ore 22.10 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 Ferraroni Cristina Sindaco	X	
2 Bigliardi Jimmy Vice Sindaco	X	
3 Malpeli Isa Effettivo	X	
4 Cecchella Sergio Assessore	X	
5 Rossi Mauro Assessore	X	
	5	0

Partecipa all' adunanza il Segretario Comunale Dott.D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ferraroni Cristina assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA G.C. N.93/2020
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il DLG 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito denominato “Testo Unico”) e i relativi provvedimenti applicativi, prevedono che i cittadini stranieri immigrati che intendano presentare richiesta di ricongiungimento familiare o di rilascio di carta di soggiorno, ovvero stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, debbano dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i Comuni sono richiamati, dalle stesse disposizioni di legge, ad attestare la sussistenza dei predetti requisiti, mediante rilascio di apposita attestazione dell’idoneità dell’alloggio;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” che introduce modifiche sostanziali, rispetto alle norme pre -vigenti, sulla gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non individua parametri minimi, ma assegna ai Comuni il compito di provvedere con apposito regolamento alla individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi, disciplinando in particolare i criteri di priorità per l’assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti;

DATO ATTO che:

- il Regolamento per l’assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Poviglio, approvato con deliberazione di C.C. 7/2011, stabilisce all’art. 11, comma 4, quanto segue:

- ✓ Il criterio principale per l’abbinamento alloggio/nucleo familiare è individuato nel numero dei posti letto con riferimento ai criteri fissati dal D.M. 5/07/1975 e con riferimento, ove possibile, anche ai seguenti parametri di superficie utile:
 - a. Gli alloggi con superficie minima di 28 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 persona;
 - b. Gli alloggi con superficie minima di 38 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 2 persone;
 - c. Gli alloggi con superficie minima di 42 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 persone;
 - d. Gli alloggi con superficie minima di 56 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 4 persone;
 - e. Gli alloggi con superficie minima di 66 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;
 - f. Gli alloggi con superficie minima di 76 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone;
 - g. Oltre 6 persone 10 mq in più ogni persona.

- le indicazioni di metratura di cui sopra sono da intendersi indicative e non vincolanti. Qualora il numero di posti letto e la metratura delle camere come sopra definita sia idonea, potranno essere proposti abbinamenti anche in deroga alle metrature di riferimento sopra indicate;

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n° 25 del 09/03/2006 all’oggetto: “Ridefinizione dei parametri minimi per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell’alloggio richieste dal DLGS 286/98 e aggiornamento delle relative procedure” che, s’intende revocare con il presente atto, in quanto non più in linea con le direttive meglio specificate di seguito;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 05/07/1975 all’oggetto “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e l’art. 43 della Legge 05/08/1978 n. 457;

RICHIAMATI gli articoli dall'1 al 7 del soprarichiamato Decreto del Ministero della Salute del 05/07/1975, che recitano:

Articolo 1 – (Altezza minima interna delle abitazioni)

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 09.06.1999 (G.U. 26.06.1999, n.148)

Articolo 2 - [Superficie abitabile]

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile

Articolo 3 - [Alloggio monostanza]

Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Articolo 4 - [Impianti di riscaldamento]

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Articolo 5 - [Illuminazione naturale diretta]

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi

Articolo 6 - [Ventilazione meccanica]

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di

soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Articolo 7 - [Stanza da bagno]

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 0000742 del 27/2/2019 all'oggetto: "D.Lgs. 286/98 – valutazione dei requisiti del reddito e dell'idoneità alloggiativa per il rilascio dei nulla osta all'ingresso dei cittadini stranieri";

RAVVISATA inoltre la necessità di razionalizzare ed accelerare la procedura amministrativa commessa al rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 47 (Dichiarazioni sostituite dell'atto di notorietà) da 71 a 76 (Capo V- controlli) stabilendo che sulle domande presentate e la documentazione allegata vengano effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a campione;

RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Finanziario/Amm.vo rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificato dalla Legge del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di Legge;

DELIBERA

- 1) DI REVOCARE la propria deliberazione di G.C. n. 25 del 09/03/2006, all'oggetto: "Ridefinizione dei parametri minimi per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio richieste dal DLGS 286/98 e aggiornamento delle relative procedure" in quanto non più in linea con le direttive meglio specificate di seguito;
- 2) DI UTILIZZARE, ai fini dell'uniforme applicazione del D.Lgs.von. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", i parametri minimi riferibili alle norme regionali e comunali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, determinati con riferimento agli artt. dall'1 al 7 del D.M. Salute 5/7/1975, come meglio dettagliato in premessa, parte integrante e sostanziale;
- 3) DI STABILIRE che, per un corretto computo della superficie minima necessaria per il rilascio di tale attestazione concorrono come numerosità, tutti gli abitanti dell'alloggio, il nucleo familiare residente comprensivo di coloro che sono oggetto di comunicazione prevista dall'art. 7 del Decreto Leg.vo n. 286/1998. Per evitare l'insorgere di irregolarità di varia natura si considereranno come presenti nell'abitazione, ai fini di quanto sopra indicato, anche coloro la cui comunicazione ai sensi dell'art. 7 del Decreto Leg.vo n. 286/1998 è stata presentata fino a 365 giorni prima della richiesta dell'attestazione dell'idoneità dell'alloggio;
- 4) DI STABILIRE che, il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), da 71 a 76 (capo V- Controlli) sarà effettuato sulla base di apposita domanda corredata dalla documentazione prevista dalla Legge e dalle disposizioni comunali in materia;
- 5) DI STABILIRE che, sulla domanda e sulla documentazione presentata verranno effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo;

6) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;

7) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.lgs. 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012;

8) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che, l'organo collegiale, lo scrivente Responsabile e l'Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;

9) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE,

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO : RIDEFINIZIONE DEI PARAMETRI MINIMI, PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO RICHIESTE DAL DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 5.7.1975, DAL DLGS. 286/98 - AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE PROCEDURE

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 01/10/2020

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,01/10/2020

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suesesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE